

FONDAZIONE
“OPERA PIA ARPILI”
RESIDENZA PROTETTA – CASA DI RIPOSO
VIALE DIAZ, N. 49
63846 MONTE GIBERTO

**REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI
DELLA RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16.01.2012, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47/2016, n. 33 del 03.05.2019, n. 26 del 12.04.2022, n. 44 del 01.06.2022, n. 75 del 23.09.2023)

ART. 1

1. La Residenza protetta e Casa di Riposo gestita dalla Fondazione “Opera Pia Arpili” è una struttura residenziale destinata all'ospitalità di persone anziane, ed esplica la sua azione nell'ambito degli interventi pubblici di natura sociale ed assistenziale.

2. Nell'ambito delle finalità statutarie, la Fondazione “Opera Pia Arpili” intende contribuire alla valorizzazione delle persone anziane, soprattutto di quelle aventi residenza nel Comune di Monte Giberto, offrire loro la possibilità di trascorrere una serena e dignitosa vecchiaia e di trovare nella Residenza protetta e Casa di Riposo l'occasione per poter continuare ad esprimere la ricchezza della propria personalità.

3. La Fondazione “Opera Pia Arpili”, nel ribadire la necessità che gli enti pubblici svolgano un'articolata azione sociale rivolta a mantenere la persona anziana nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale di appartenenza, rileva che, quando ciò non fosse possibile per il manifestarsi di numerose motivazioni, è compito della collettività offrire una serie di servizi adeguati alle varie situazioni che si determinano, in modo che il cittadino possa compiere una libera scelta in rapporto alle proprie necessità.

4. La struttura offre ospitalità a persone di ambo i sessi. Destinatari del servizio sono gli anziani autosufficienti e quelli parzialmente autosufficienti di età superiore ai 60 anni: possono essere ospitate anche persone di età inferiore che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma.

5. In casi particolari, da valutare volta per volta, il Consiglio d'Amministrazione in considerazione delle particolari condizioni economiche e sanitarie in cui può trovarsi un soggetto, può autorizzare l'ammissione anche di soggetti non autosufficienti, con le modalità e le forme che saranno stabilite in relazione ad ogni singolo caso.

ART. 2

1. Per essere ospitati nella struttura è necessario rivolgere una domanda scritta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, utilizzando il modello predisposto da questa Fondazione, nella quale dovrà essere riportato il prospetto dei redditi del ricoverando, allegando i seguenti documenti in carta semplice:

- 1) certificato di nascita;
- 2) stato di famiglia;
- 3) certificato di residenza;
- 4) dichiarazione di presa visione del presente regolamento e di sua incondizionata accettazione;
- 5) dichiarazione di un familiare, di un parente o affine o di altra persona che si impegna a sostenere sia gli oneri relativi alla retta di permanenza nella struttura che quelli aggiuntivi, per tutto il periodo di presenza nella struttura.

2. Si precisa che venendo meno l'atto di impegno a favore dell'ospite da parte di colui che lo ha sottoscritto all'atto dell'ammissione, si determinano le condizioni per l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

3. La richiesta di ospitalità deve essere sottoscritta dal soggetto interessato o da chi ne chiede il ricovero.

ART. 3

1. Gli ospiti della struttura possono suddividersi in tre categorie:

1) autosufficienti e cioè persone in grado di:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costrette alla permanenza a letto o nella propria stanza;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della casa;
- essere in condizioni di alzarsi e coricarsi da sole, di vestirsi e provvedere da sole alla pulizia personale giornaliera;
- essere in condizioni di nutrirsi da sole, di controllare i bisogni corporali, di utilizzare da sole i servizi igienici;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri;
- esser privi di turbe del carattere e del comportamento che possono destare disturbo alla comunità;

2) parzialmente autosufficienti, sono coloro che hanno bisogno di servizi parziali ma costanti, quali il sostegno ai servizi corporali, al vestirsi, al mangiare;

3) non autosufficienti, sono coloro che dipendono in tutto da qualsiasi servizio reso da terzi;

2. Le persone che abbiano condizioni mentali o fisiche che richiedono assistenza personale, potranno essere ammesse a condizione che i famigliari (o altri eventuali aventi causa) provvedano con mezzi propri.

3. Non possono essere ospitati coloro che sono affetti da malattie contagiose tali da non poter essere assistite nella struttura.

ART. 4

1. Il servizio offerto dalla struttura consiste in:

- ospitalità (vitto, alloggio in camera singola o a più letti);
- assistenza diurna e notturna a mezzo del proprio personale;

2. Eventuali necessità di assistenza particolare e le modalità di espletamento delle stesse potranno essere valutate in presenza di casi particolari, modificando le condizioni contenute nella delibera di ammissione;

- assistenza sanitaria espletata con il proprio personale e tramite i servizi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale;

ART. 5

1. L'ammissione alla struttura resta riservata al giudizio del Consiglio d'Amministrazione, senza obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda, che provvede con apposito atto deliberativo che deve indicare:

- dati anagrafici del richiedente e del familiare (o altro eventuale soggetto legittimato) che si impegna a sostenere gli oneri per la presenza del richiedente nella struttura;

- condizioni socio - economiche del richiedente;

- condizioni fisiche del richiedente;

- dichiarazione della persona responsabile del ricoverato o del Comune di provenienza, con la quale ci si assume l'obbligo nei confronti della Fondazione "Opera Pia Arpili" di provvedere al pagamento della retta ed al soddisfacimento di eventuali oneri aggiuntivi che dovessero verificarsi nel corso della permanenza dell'ospite nella struttura (medicinali, lenzuola, coperte, corredo personale, assistenza per eventuali ricoveri in luoghi di cura, spese funerarie), e contestuale impegno a ritirare l'ospite dalla struttura, a semplice richiesta dell'Ente, qualora le condizioni psico -fisiche dell'ospite dovessero modificarsi rispetto a quelle accertate al momento del ricovero, o comportassero un'assistenza continuativa o a corrispondere una maggiorazione della retta che potrà essere fissate in relazione alle mutate condizioni dell'ospite;

- importo della retta mensile da corrispondere, determinato secondo le condizioni fisiche e psichiche del richiedente e il suo luogo di provenienza, come sancito nel presente regolamento;

2. Il richiedente deve fornire le garanzie idonee per il pagamento della retta di ricovero, sottoscrivendo allo scopo l'apposita dichiarazione.

3. Qualora un altro soggetto legittimato si impegnasse al pagamento della retta di ricovero, analoga dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso.

ART. 6

1. L'ammissione è deliberata secondo i seguenti criteri di precedenza:

- 1) residenza nel Comune di Monte Giberto;
- 2) condizioni socio - economiche disagiate;
- 3) ordine di presentazione della domanda;

ART. 7

1. All'atto dell'entrata dell'ospite nella struttura verrà compilata un'apposita scheda personale nella quale saranno indicati, oltre ai dati anagrafici dell'ospite, dei suoi famigliari o eventuali aventi causa cui rivolgersi in caso di necessità, anche le condizioni fisiche e psichiche del ricoverando.

ART. 8

1. L'ospite sarà sistemato in una camera idonea ad ospitarlo in base alla tipologia dell'ospite e tenendo conto delle sue esigenze: la Fondazione può trasferire l'ospite, nel rispetto della sua persona, in un alloggio diverso da quello assegnatogli all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite.

2. L'ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo sufficiente. Sono a carico dell'ospite le provviste del vestiario, della biancheria personale. Tale materiale resterà sempre di esclusiva proprietà dell'ospite e, in caso di scomparsa, verrà riconsegnato agli aventi titolo.

ART. 9

1. L'ospite è tenuto a risarcire alla struttura gli eventuali danni arrecati alla struttura per propria incuria o trascuratezza.

ART. 10

1. Gli ospiti non possono introdurre animali o altro con contemplati nel presente regolamento, per non creare inconvenienti di qualsiasi genere e per non pregiudicare la pulizia e l'ordine interno della struttura.

2. In particolare non possono installare nelle camere stufe, fornelli elettrici o di altro tipo.

ART. 11

1. Gli ospiti, pur godendo della massima libertà compatibile con una convivenza, dovranno osservare quelle norme del vivere civile intese ad ottenere che nella struttura sia salvaguardata la pulizia, venga rispettato l'ordine e la calma, i rapporti tra le persone siano improntati all'educazione e alla reciproca comprensione, in modo che si realizzi il massimo accordo e dovranno comportarsi in modo tale che mai venga offesa la dignità del luogo in cui sono ospitati.

2. In caso di continue violazioni delle richiamate regole, il Consiglio d'Amministrazione potrà assumere tutte le conseguenti ed adeguate decisioni.

ART. 12

1. Il vitto è a carattere familiare. Le diete particolari dovranno essere giustificate da un'apposita prescrizione del medico curante.

ART. 13

1. I pasti saranno serviti, secondo gli orari fissati, nella sala da pranzo. In casi particolari potrà essere previsto il servizio della camera dell'ospite.

ART. 14

1. L'ospite o il suo soggetto legittimato è tenuto a corrispondere la retta mensile anticipatamente entro i primi cinque giorni di ciascun mese ed a saldare le eventuali spese extra addebitate.

2. Coloro che, per qualsiasi motivo, non faranno fronte agli impegni di pagamento che hanno assunto con la struttura, ovvero provvederanno ad autonoma riduzione della retta di ricovero, verranno dimessi.

3. Il Consiglio d'Amministrazione determina le rette di ricovero praticate dalla struttura in relazione alle categorie degli ospiti così come individuate nell'art. 3 del presente regolamento, prevedendo particolari condizioni per quelli già residenti nel Comune di Monte Giberto.

4. Al momento dell'ingresso all'interno della struttura, gli ospiti o loro aventi causa sono tenuti a costituire un deposito cauzionale pari all'importo di una retta mensile, che verrà restituito al termine della permanenza nella struttura.

5. Il deposito cauzionale è infruttifero di interessi come anche l'eventuale rimborso della quota eccedente la retta di ricovero e i rimborsi disciplinati dalla convenzione con l'ASUR per la retta da pagare al 50%.

ART. 15

1. La retta che l'ospite o il suo soggetto legittimato si obbliga a versare con l'ingresso nella struttura viene stabilita sulla base delle condizioni fisiche dell'ospite e della sua originaria provenienza: la retta potrà essere modificata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione durante la permanenza dell'ospite nella struttura sia a seguito del mutamento delle condizioni fisiche e psichiche dell'ospite sia a seguito dell'aumento del costo delle prestazioni rese dalla struttura.

2. La retta che viene corrisposta al momento dell'ingresso nella struttura, articolata in considerazione delle condizioni fisiche dell'ospite e della sua originaria provenienza, potrà essere modificata nel tempo con provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione, sia per il mutarsi delle condizioni psichiche e fisiche dell'ospite sia per l'aumento del costo delle prestazioni rese dalla struttura.

3. Gli ospiti sono tenuti a continuare a rispettare le rette fissate dal Consiglio d'Amministrazione, in caso di loro aumento rispetto all'ammontare iniziale, se vogliono continuare ad essere ospitati nella struttura.

ART. 16

1. La retta di ricovero dà diritto a disporre del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla struttura.

2. In particolare ciascun ospite usufruirà del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'acqua calda e fredda nei servizi igienici, della lavatura e stiratura ordinaria della biancheria personale e degli effetti lettereschi che verrà effettuata periodicamente secondo le necessità evidenziate dalla direzione.

ART. 17

1. Qualora l'ospite si assenti dalla struttura per un periodo superiore a trenta giorni interi e consecutivi, e l'assenza non sia dovuta ad un ricovero sanitario, l'ospite ha diritto, su richiesta avanzata dal soggetto legittimato a formularla, ad una riduzione della retta per la parte relativa al solo vitto e nella misura del 25 % giornaliero.

2. In caso di decesso o di dimissioni dell'ospite che ha già corrisposto la retta mensile, l'Ente procede al rimborso in favore del soggetto legittimato della quota della retta versata in eccedenza calcolata dividendo per

trenta (30) l'importo della retta stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l'ospite: per ottenere il rimborso il soggetto legittimato deve comunicare all'Ente la morte o le dimissioni dell'ospite e il rimborso decorre dal giorno successivo a quello dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

3. Il deposito cauzionale versato al momento dell'ingresso nella struttura viene restituito quando il soggetto legittimato dell'ospite deceduto o dimessosi ha provveduto al pagamento di tutte le spese anticipate dall'Ente (farmaceutiche, piccole spese, ecc.).

4. Le assenze dalla struttura dovranno essere preventivamente comunicate.

5. In caso di ricovero ospedaliero di durata superiore a dieci giorni l'Ente si riserva la possibilità, prima di autorizzare il reingresso nella struttura, di accertare la permanenza delle condizioni fisiche e psichiche che permisero l'accesso dell'ospite nella struttura.

6. Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.

7. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

8. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

ART. 18

1. Le dimissioni dalla struttura per iniziativa dell'ospite avvengono senza formalità alcuna, fatta salva la comunicazione dell'interessato al Presidente della Fondazione "Opera Pia Arpili".

ART. 19

1. Le dimissioni per iniziativa del Consiglio d'Amministrazione possono avvenire:

- quando le capacità operative della struttura non sono più in grado di soddisfare le sopraggiunte esigenze dell'ospite e di corrispondere in maniera adeguata alle sue mutate condizioni psichiche e fisiche;

- in caso di morosità, di autonoma riduzione della retta di ricovero, di venire meno dell'impegno sottoscritto da un soggetto legittimato al momento dell'ingresso dell'ospite nella struttura;

- in caso di inosservanza, da parte dei Responsabili, delle condizioni stabilite nella deliberazione di ammissione, di quelle fissate successivamente dal Consiglio di Amministrazione, o di violazione delle norme contenute nel presente regolamento;

- in casi di somma urgenza allorché sia accertato che l'ospite, anche a causa del mutarsi delle sue condizioni fisiche, risulti affetto da malattie infettive, infermità o turbe mentali che siano comunque incompatibili con la normale convivenza in comunità, che comportino un livello di assistenza sanitaria, medico e infermieristica che esorbiti dalle possibilità assistenziali offerte dalla struttura e dalla sua natura di struttura non sanitarie e che richiedano una particolare assistenza, il Presidente può disporre, con provvedimento urgente da confermare da parte del Consiglio d'Amministrazione, l'immediato allontanamento dell'ospite dalla struttura.

ART. 20

1. Gli ospiti hanno libertà di entrate e di uscita nel rispetto degli orari di funzionamento prefissati.

2. Essi godono della massima libertà di movimento, salve le limitazioni imposte dallo stato di salute, secondo le limitazioni fissate dal personale medico.

3. L'entrata e l'uscita degli ospiti è consentita dalle 7 del mattino alle 20 della sera (ore 21 con l'ora legale).

4. Per l'entrata e l'uscita al di fuori dei suddetti limiti orari, l'ospite dovrà darne comunicazione all'Ufficio Amministrativo.

5. Le visite agli ospiti da parte dei loro familiari o conoscenti sono consentite dalle ore 8 alle ore 20, e non debbono avere luogo nelle ore dei pasti.

ART. 21

1. La Residenza protetta e Casa di riposo assicurano l'assistenza medica nei limiti stabiliti nella convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria area vasta n°4 di Fermo.

2. Ogni ospite, tuttavia, conserva il diritto di scegliere il proprio medico di fiducia e di usufruire della assistenza di tipo domiciliare.

3. La struttura non riconosce forme di assistenza socio - sanitarie praticate all'interno della struttura, quando non siano state concordate con il personale medico dell'Azienda Sanitaria area vasta n°4 di Fermo.

4. L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni di pronto soccorso o per le iniezioni e medicazioni.

5. Ad eventuali necessità di assistenza per visite mediche o analisi cliniche al di fuori della struttura dovrà provvedere l'ospite o i suoi aventi causa.

ART. 22

1. L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve esercitare pressioni sul personale stesso con elargizioni liberali.

2. Esso deve instaurare con il personale un rapporto di reciproca comprensione e rispetto anche nel modo di parlare e di trattare, segnalando all'Ufficio Amministrativo le richieste straordinarie o le inadempienze del servizio.

ART. 23

1. L'ospite è tenuto ad adeguarsi alle decisioni che saranno assunte dal Consiglio d'Amministrazione.

2. All'ospite è fatto divieto di:

- installare davanti alle finestre qualsiasi tenda;
- stendere alle finestre dei capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando possano essere di disdoro all'edificio o pericolosi per i passanti;
- utilizzare dei fornelli a gas e a spirito nonché altri apparecchi che siano pericolosi o che possano disturbare gli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalla finestra;
- vuotare nel water, bidè o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- fumare nei locali ove è vietato;
- uscire di stanza con abbigliamento trasandato;
- disturbare i vicini di stanza;
- asportare dalla sala da pranzo, le stoviglie e le altre suppellettili.

ART. 24

1. La struttura non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze degli ospiti.
2. Essa declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza una colpa, agli ospiti e alle loro cose.
3. Ogni ospite deve portare con sé, all'atto dell'ingresso, gli indumenti e la biancheria personale che rimangono di sua proprietà e pertanto lo stesso, o i suoi aventi causa, ne potrà disporre liberamente in qualsiasi momento e nella forma che riterrà opportuna.
4. La struttura declina ogni responsabilità per il deterioramento d'uso del materiale di cui in precedenza, ed è responsabile solo dei valori ricevuti in consegna con atto scritto e sottoscritto.

ART. 25

1. Associazioni di volontariato, previa convenzione con questo Ente, possono operare all'interno della struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, sia per assistere gli ospiti che per organizzare occasioni di socializzazione.
 2. La collaborazione dei volontari può essere consentita purché gli stessi siano adeguatamente informati in merito all'organizzazione interna della struttura, sia in relazione alla presenza degli ospiti che dell'attività del personale.
 3. I volontari debbono attenersi alle indicazioni che saranno loro fornite dall'Ente e non possono comunque sostituirsi, per nessuna ragione, al personale operante nella struttura, ma solo coadiuvarlo nelle attività.
 4. Essi devono astenersi da ogni azione che possa recare un serio pregiudizio all'organizzazione e al funzionamento della struttura, debbono rispettare i programmi e gli orari di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati.
 5. La prestazione volontaria non obbliga l'Ente ad alcun impegno economico.
 6. La Fondazione "Opera Pia Arpili" può interrompere la collaborazione con i volontari in ogni momento, qualora lo ritenga opportuno.
-